

## **Legittimazione attiva di persona fisica che agisc per ente: sì alla sanabilità**

*Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator".*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.06.2018, n. 15933**

*...omissis...*

A tal fine, dopo avere ritenuto non esaminabile la documentazione prodotta dalla parte personalmente e peraltro dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservava altresì che l'appellante, dopo avere ritirato la produzione, non aveva provveduto a ridepositarla nei termini di legge.

Quanto al merito dell'appello, osservava che il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata l'eccezione dell'opposto secondo cui l'opposizione era invalida in quanto il mandato alle liti era stato sottoscritto da soggetto ( P.S.) privo all'epoca dei poteri di rappresentanza legale, che invece era attribuita ad P.A..

Nè poteva reputarsi che la nullità de qua fosse stata sanata con efficacia ex tunc a seguito della ratifica effettuata da P.A., con procura rilasciata a margine della seconda memoria ex art. 190 c.p.c..

Infatti, alla fattispecie doveva applicarsi la vecchia formulazione dell'art. 182 c.p.c., anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 20089, che esclude un obbligo per il giudice di assegnare un termine per la sanatoria dei vizi di rappresentanza ed assistenza, dovendosi altresì tenere conto del fatto che in base al tenore della norma, come applicabile al caso in esame, la regolarizzazione non poteva sanare le decadenze nella quali la parte fosse già

eventualmente incorsa alla data della ratifica, quale appunto la decadenza dal potere di proporre tempestiva opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Diamond S.a.s. di S.P. e C. sulla base di due motivi.

C.G. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., laddove la sentenza ha escluso che la successiva ratifica rilasciata da colui che rivestiva effettivamente la qualità di legale rappresentante della società, e precisamente in occasione della presentazione della memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., non abbia determinato la sanatoria ex tunc dell'iniziale invalidità della procura, in quanto rilasciata da soggetto privo di detta qualità.

In tal senso si rileva che la tesi dei giudici di merito, che fa leva anche sulla applicabilità alla fattispecie del testo dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009, risulta contrastata dall'orientamento di questa Corte e precisamente da quanto affermato da Cass. S.U. n. 9217/2010, che ha offerto una lettura della norma di fatto anticipatrice del testo novellato, il quale funge da criterio interpretativo anche per il passato.

Altrettanto erronea appare poi l'affermazione che la decadenze, alle quali faceva riferimento il vecchio testo della norma, e che non erano impedita dalla regolarizzazione della costituzione, sono anche quelle processuali, quale appunto quella concernente la tempestiva proposizione dell'opposizione.

Il secondo motivo inoltre denuncia la violazione dell'art. 182 c.p.c., art. 83 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 189 e 190 c.p.c., sempre in relazione al punto attinto dal primo motivo, assumendosi che altrettanto erroneamente si sarebbe reputata inammissibile la ratifica con la memoria di replica, e ciò in contrasto con l'orientamento di questa Corte per il quale la regolarizzazione può avvenire in ogni stato e grado, ed anche, quindi, con gli scritti conclusionali.

I due motivi, che per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno quindi accolti. La decisione dei giudici di merito appare infatti in evidente contrasto con i principi affermati da questa Corte in tema di effetti della ratifica operata per l'attività svolta sulla base di un mandato rilasciato dal falsus procurator, e precisamente, nel caso di società, sulla base di una procura rilasciata da soggetto che non rivestiva la qualità di legale rappresentante.

Ed, invero, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite, al quale si richiama in ricorso la società, si era sostenuto che (cfr. ex multis Cass. n. 23670/2008) il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà,

anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ..

La questione ha costituito poi oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 9217/2010, proprio in relazione a fattispecie ancora assoggettata al previgente testo dell'art. 182 c.p.c., hanno chiarito che la previsione secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

I principi affermati nel 2010 hanno poi ricevuto ulteriore conferma da parte delle Sezioni Unite con la sentenza n. 4248/2016, che, nell'affrontare il dibattuto tema della possibilità di un giudicato implicito sulle questioni processuali, hanno ritenuto di limitare tale possibilità al solo rilievo della giurisdizione, escludendo che invece sulle altre questioni ritenute "vitali", tra le quali deve farsi rientrare anche quella della rappresentanza della parte, possa formarsi il giudicato in assenza di un'esplicita decisione da parte del giudice dei gradi precedenti. Per l'effetto, hanno affermato che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, che anche qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c..

La successiva giurisprudenza di legittimità ha fatto puntuale applicazione di tali principi ribadendo quindi che (cfr. da ultimo Cass. n. 23274/2016) il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator" (conf. Cass. n. 5343/2015, che ha ammesso la sanatoria anche in grado di appello, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator", dovendosi reputare la ratifica e la conseguente sanatoria, ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non

abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali).

La sentenza gravata non ha fatto corretta applicazione di tali principi avendo, da un lato escluso che vi fosse un obbligo del giudice, a fronte dell'eccezione di difetto in capo al sottoscrittore della procura, dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, di assegnare un termine per la regolarizzazione, e dall'altro ritenuto che la ratifica da parte del legale rappresentante fosse in ogni caso tardiva (e ciò sebbene la volontà di ratificare l'operato di colui che aveva sottoscritto l'iniziale mandato, fosse stata poi ribadita anche nell'atto di appello, con mandato sottoscritto invece dal legale rappresentante della società opponente), e che comunque non potesse impedire il rilievo della decadenza, evidentemente di natura processuale, scaturente dalla tardiva presentazione dell'opposizione.

La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per l'esame delle altre questioni, la cui valutazione è stata reputata preclusa dai giudici di merito per effetto della ravvisata tardività dell'opposizione.

pqm

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, a diversa Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018